


905
/2019



num. 905/19

R.G. n. 1062/16

tron. n. 2241/19

rep. n. 973/19

sentenza ottenuta dall'avv. Andrea Sorgentone

REPUBBLCA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DI APPELLO DI CAGLIARI

2^ SEZIONE CIVILE

In persona dei Signori Magistrati

dott.ssa [redacted] Presidente

dott.ssa [redacted] Consigliere

dott. [redacted] Giudice relatore

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento iscritto a n.ro 1062 del registro generale affari civili dell'anno 2016 promosso

DA

[redacted] s.r.l. in Liquidazione in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Sorgentone e presso il quale elettivamente domicilia in Cagliari, Via XX Settembre, 25

APPELLANTE

CONTRO

Publicata il 14/11/2019

Banca [REDACTED], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. [REDACTED] e presso il quale elettivamente domicilia in Cagliari, [REDACTED]

APPELLATO

La causa è stata tenuta a decisione nell'udienza collegiale del 12.04.2019 a seguito delle seguenti conclusioni rassegnate dalle parti:

Per l'appellante: accogliere il presente gravame e in riforma della sentenza del Tribunale di Cagliari del 28.09.2016 n.ro 2664/2016 a) in via principale calcolare il saldo del rapporto di c/c 20280 applicando le sole condizioni espressamente previste dalla legge ovvero al tasso legale o sostitutivo ex art 117 TUB, senza capitalizzazione trimestrale degli interessi, la cms, disponibilità fondi, maggiorazioni extra fido, spese per l'istruttoria della pratica di fido, diritti di segreteria, giorni valuta, spese per singole operazioni; b) in via subordinata, qualora venisse dimostrata le esistenza dei contratti, accertare e dichiarare la nullità per la mancata doppia sottoscrizione quando richiesta o mancata accettazione delle clausole che prevedono gli interessi passivi con rinvio agli "usi su piazza"; gli interessi ultra legali, anatocistici, di mora se usurai; la cms, la commissione per l'affidamento ecc; c) in ogni caso accertare la inadempienza della Banca nella tenuta del conto e nella redazione degli e/c in quanto ha ivi annotato senza alcuna pattuizione o illegittimamente le voci di cui ai capi che precedono, con la conseguenza che i saldi tempo per tempo indicati negli e/c in atti sono errati; d) per l'effetto dell'accoglimento delle domande ai punti che precedono, accertare il saldo del c/c 20280 all'ultimo e/c in atti epurati di tutte le annotazioni non dovute e ricalcolato ai tassi di interesse attivi e passivi come di giustizia partendo da un saldo pari a zero da quando vi sia una serie continua di e/c o in subordine dal primo saldo utile; con vittoria di spese di entrambi i gradi del giudizio da distrarsi in favore dell'avv. Sorgentone.



Per l'appellata: in via principale rigettare l'appello perché infondato e confermare integralmente la sentenza impugnata; in via subordinata dichiarare la legittimità delle clausole e condizioni che regolano il rapporto di conto corrente ordinario n. 20280, intercorrente tra le parti, e nella denegata ipotesi, salvo gravame, in cui fosse ritenuta accoglibile qualcuna delle domande proposte con l'atto di appello, limitare in via preliminare l'accoglibilità delle stesse con riferimento alla eccezione di prescrizione del diritto alla ripetizione e/o restituzione delle somme assertive non dovute, relativamente ad operazioni effettuate sul conto corrente prima del 04.02.2004, limitando pertanto l'accertamento stesso agli ultimi 10 anni a ritroso a far data dalla notifica della domanda avvenuta il 04.02.2014 e, per l'effetto determinare nella misura che risulterà in corso di causa l'esatto ammontare del credito\debito, utilizzando quale importo iniziale del ricalcolo il saldo del conto alla data del 04.02.2004; con vittoria di spese del doppio grado di giudizio; infine nella ipotesi di soccombenza della Banca e di condanna alla spese, escludere la rifusione delle stesse in favore del procuratore avv. Sorgentone, relativamente a quelle del giudizio di primo grado, perché in quel giudizio non richieste, trattandosi quindi di domanda nuova.

Entrambe le parti alla stessa udienza del 12.04.2019 formulavano a verbale riserva di ricorso in Cassazione ed il difensore dell'appellante chiedeva integrarsi i quesiti posti al CTU con l'ulteriore quesito volto ad elidere dal saldo del conto anche la capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito per l'intera durata del rapporto in contestazione e non fino al 01.07.2000.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 29.01.2014, la [REDACTED] ebbero a convenire la Banca [REDACTED] s.p.a. innanzi al Tribunale di Cagliari, sul presupposto che [REDACTED] srl fosse titolare, presso la filiale di Cagliari, del contratto di conto corrente n. 20280 aperto il 31.12.1988 ed i signori

██████████, fideiussori della società, e che il saldo richiesto al debitore principale fosse da verificare quanto alla sua esattezza. Gli attori aveva rilevato che in relazione ai predetti contratti bancari non erano state pattuite le condizioni economiche come richieste dagli artt 1283 e 1284 c.c. nonché dagli artt 117, 117 bis e 118 T.U.B. Chiesero quindi al Tribunale di

- 1) Accertare e dichiarare che in relazione al cc 20280 non erano state pattuite le condizioni economiche e comunque accertare e dichiarare la nullità o illegittimità per mancata sottoscrizione delle clausole che prevedono gli interessi passivi con rinvio agli "usi su piazza", gli interessi ultra legali, usurari ed anatocistici, la cms, commissione per l'affidamento;
- 2) Accertare in ogni caso che la banca è inadempiente alla tenuta del conto ed alla redazione degli estratti conto in quanto ha annotato, senza alcuna pattuizione, le voci suddette;
- 3) Accertare che gli interessi e le commissioni richiesti dalla banca non sono dovuti essendo usurari ed in subordine ridurre nel limite del tasso soglia i tassi applicati in misura superiore a quella di legge;
- 4) Accertare quindi il saldo del c/c 20280 all'ultimo estratto c/c in atti epurato di tutte le annotazioni non dovute e ricalcolato ai tassi di interesse attivi e passivi come di giustizia.
- 5) Accertarsi la illegittima segnalazione alla Centrale Rischi con riserva di chiedere in separata sede i relativi danni subiti.

In corso di causa, in occasione del deposito della prima memoria ex art 183 ,6° comma c.p.c., gli attori rinunciavano espressamente alle domande relative ai suesposti punti 3 e 5 (usura dei tassi e segnalazione centrale rischi). La causa, istruita con produzioni documentali, è stata tenuta a decisione ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c., e definita con la impugnata sentenza. Il giudice di prime cure ha dichiarato inammissibili, per difetto di legittimazione ad agire, le domande proposte

dai fideiussori [redacted] ed ha rigettato tutte le domande dell'attrice con condanna alla refusione delle spese processuali. A sostegno della propria decisione il Tribunale, ritenendo qualificare le domande proposte quale azione di ripetizione dell'indebitato, ha affermato la loro infondatezza perché sfornite di prova, non avendo l'attrice prodotto la copia del contratto di conto corrente ed affermando altresì che la mancata produzione di tutti gli estratti conto coprenti l'intero periodo del rapporto non avrebbero consentito di poter procedere alla riclassificazione contabile del contratto di conto corrente né alla rideterminazione del saldo contabile. Ha proposto appello avverso la predetta decisione solo la [redacted] s.r.l. in Liquidazione chiedendone la riforma parziale. Si è costituita in giudizio la [redacted] resistendo al gravame ed insistendo per la conferma integrale della sentenza.

Con sentenza non definitiva n.ro 17/2018 questa Corte ha accolto per quanto di ragione l'appello proposto così statuendo :

- 1) Dichiara la illegittima determinazione ed esazione degli interessi debitori in misura ultra legale perché non pattuiti per iscritto, e quindi la loro debenza nei limiti del tasso legale fino al 8/7/1992 e da tale data secondo i criteri stabiliti dall'art. 117 punto 7 del dlgs 385/93;
- 2) Dichiara l'illegittimo addebito delle somme derivanti dalla capitalizzazione trimestrale degli interessi debitori per il periodo che va dal 31.12.1988 al 01.07.2000;
- 3) Dichiara l'illegittimità degli addebiti dei costi relativi all'applicazione della commissione di massimo scoperto, alla antergazione e postergazione dei giorni di valuta ed alle spese per la pratica di istruttoria del fido;
- 4) Conferma nel resto la impugnata sentenza riservandosi la liquidazione delle spese al definitivo.

Con separata ordinanza resa in pari data questa Corte disponeva la rimessione della causa in istruttoria e la nomina di CTU al quale veniva posto il seguente quesito :

“ il consulente, sulla base degli estratti conto in atti, ridetermini il saldo contabile alla data del 30.09.2013 del conto corrente n. 20280 dedotto in giudizio, applicando l'interesse debitorio nella misura legale per il periodo antecedente il 9.7.1992, quello di cui all'art 5 l. 17.02.1992 a far data dal 9.7.1992 e quello di cui all'art 117 comma 7 dlgs n. 385 del 1.9.1993 a far data dal 1.1.1994; eliminando gli addebiti effettuati a titolo di capitalizzazione trimestrale fino al 01.07.2000, di commissione di massimo scoperto, nonché con valute conformi alle date delle operazioni contabili di versamento e prelevamento”, nominando CTU la dott.ssa [REDACTED]

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dall'esame della CTU contabile disposta da questa Corte con l'Ordinanza del 04.01.2018 depositata il 12.01.2018, risulta che l'Ausiliario ha potuto correttamente procedere alla esatta ricostruzione del saldo del conto corrente n. 220280 aperto dall'appellante presso la Banca [REDACTED] s.p.a. in data anteriore al 31.12.1988, non rinvenendo alcun contratto scritto nelle produzioni delle parti; il periodo esaminato va dal 31.12.1988 al 30.09.2013 e sono risultati mancanti unicamente 3 estratti conto relativi ai mesi di maggio 1991, dicembre 2000 e gennaio 2012.

E' altresì emerso che il conto corrente è stato assistito da una apertura di credito con un limite di fido che alla data del 31.03.1989 era pari a lire 30.000.000, regolarmente superato dall'appellante tant'è che risultano addebiti di commissioni di massimo scoperto e di interessi debitori extra fido in quasi tutti i trimestri.

Con motivata ed esauriente relazione il CTU con metodo scientifico e privo di incongruenze, sulla scorta della documentazioni in atti, ha proceduto a ricostruire i saldi del conto applicando l'interesse debitorio nella misura legale per il periodo antecedente al 09.07.1992, gli interessi di cui all'art. 5 legge 17.02.1992 a far data

dal 09.07.1992 e fino al 31.12.1993 e quelli di cui all'art.117 comma 7 dlgs n.385 del 01.09.1993 a far data dal 01.01.1994; per quanto attiene agli interessi creditori sono stati riportati nel conteggio quelli applicati dalla banca. Ha altresì proceduto ad epurare dal conto gli addebiti effettuati a titolo di capitalizzazione trimestrale fino al 01.07.2000, le commissioni di massimo scoperto e le commissioni sul fido con valute conformi alle date delle operazioni contabili.

L' Ausiliario ha altresì proceduto nel rielaborare i conteggi del conto corrente n. 20280 ad adottare due diverse ipotesi; nella prima ha applicato per gli interessi creditori gli stessi tassi utilizzati dalla banca fino all'entrata in vigore della legge 154/92; nella seconda ha applicato per il calcolo degli interessi creditori la misura del tasso legale sempre fino alla data di entrata in vigore della legge 154/92.

Osserva la Corte a tal proposito che relativamente alla misura dell'interesse corrispettivo, limitatamente ai rapporti di conto corrente stipulati prima della c.d. legge sulla trasparenza, occorre distinguere tra due ipotesi: la prima, in cui il contratto prevede espressamente la misura degli interessi creditori del cliente, ed in tal caso detti interessi andranno applicati nella misura convenzionale; la seconda, in cui il contratto non disciplina validamente alcuna convenzione sulla misura degli interessi, ed in tal caso si dovrà applicare il solo interesse legale semplice (semplice e mai composto, poiché la nullità dell'anatocismo colpisce ogni pattuizione intervenuta anteriormente alla maturazione dell'interesse, sia esso creditore, che debitore).

Infatti, l'art. 1284 c.c. statuisce che: *"Allo stesso saggio (legale) si computano gli interessi convenzionali, se le parti non ne hanno determinato la misura"*.

Sul punto, la Suprema Corte di Cassazione , sez. I, con la sentenza n. 17945 del 25 novembre 2003, ebbe a statuire chiaramente che Sui depositi di somme operati dal cliente e registrati sul libretto emesso dalla banca, gli interessi sono dovuti, in mancanza di specifica convenzione al riguardo, nella misura del saggio legale; nel

caso in esame appare evidente l'intervenuta convenzione tra le parti in riferimento al tasso da applicare per il calcolo degli interessi attivi dovuti al cliente per le somme depositate sul conto, dal momento che mai l'appellante alcunchè ha contestato alla banca, fin dall'inizio del rapporto di conto corrente, in riferimento alle modalità ed alla misura di calcolo di tali interessi.

Alla luce di quanto innanzi osservato ritiene il Collegio che debba essere preferito il conteggio di cui alla prima ipotesi paventata dal CTU.

A seguito delle suddette operazioni peritali il saldo del conto corrente ordinario n. 20280 alla data del 30.09.2013 risultava essere a credito dell'appellante nella misura di euro 167.019,88.

Il CTU ha inoltre puntualmente e scientificamente risposto e replicato a tutte le osservazioni mosse nei confronti del proprio elaborato da parte dei CTP (vedi repliche alle osservazione contenute nelle pag. 39/45 della relazione) ; il Collegio ritiene pertanto di far sue sia le risultanze peritali definitive che i riscontri dati dal CTU alle osservazioni ed eccezioni mosse dai legali e consulenti di parte ; in merito alla richiesta del legale di parte appellante di ampliare l'incarico peritale sottoponendo al CTU quale ulteriore motivo di indagine la epurazione dai conteggi anche degli interessi anatocistici maturati dopo il 01.07.2000, questa Corte ritiene inammissibile tale richiesta perché esula da quanto già deliberato con la sentenza non definitiva n.ro 17/2018 .

Le spese di lite seguono il principio della soccombenza e vanno poste a carico dell'appellata e liquidate come in dispositivo in favore dell'Avv. Andrea Sorgentone ,dichiaratosi antistatario, in base alle tariffe forensi approvate con DM 55/2014 e DM 37/2018 tenuto conto del valore della controversia ; le spese di CTU vengono definitivamente poste integralmente a carico dell'appellata.

P.Q.M.



La Corte di Appello di Cagliari definitivamente pronunciando ogni contraria istanza, eccezione e domanda disattesa così decide:

- 1) Determina il saldo contabile del conto corrente n. 20280 intestato alla società [redacted] s.r.l. in Liquidazione ed in essere presso la Banca [redacted] s.p.a. , alla data del 30.09.2013 in euro 167.019,88 a credito dell'appellante società [redacted] srl;
- 2) Condanna la Banca [redacted] s.p.a. al pagamento in favore dell'appellante e per esso in favore dell'avv. Andrea Sorgentone , procuratore dichiaratosi antistatario, delle spese del doppio grado di giudizio che liquida in complessivi euro 8.660,00 di cui euro 660,00 per spese per il giudizio di primo grado ed in complessivi euro 11.138,50 di cui euro 1.138,50 per spese per il presente grado di giudizio; il tutto oltre accessori di legge e rimborso spese generali in misura del 15% sui compensi;
- 3) Pone integralmente a carico dell'appellata [redacted] s.p.a. le spese occorse per la CTU.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del 07.11.2019

Il Giudice Ausiliario estensore

Il Presidente

dott. [redacted]

dott.ssa [redacted]



Stampa: TRIBUNALE DI CAGLIARI
DIREZIONE
DREI

Depositata minuta in cancelleria il 13.11.19
Pubblicata ai sensi dell'Art. 133 CPC il

14 NOV 2019

IL CANCELLIERE

Stampa: TRIBUNALE DI CAGLIARI
DIREZIONE
DREI
Handwritten signature of the clerk